

TRASPARENZA FISCALE

# **Gli utili delle società semplici e la loro rilevanza per i soci**

---

ANDREA VASAPOLLI

Il regime di trasparenza fiscale, che caratterizza le società semplici, fa sì che le imposte che conseguono ai redditi maturati in capo alla società devono essere assolte direttamente dai soci della stessa. Tale meccanismo di imputazione ai soci dei redditi esaurisce ogni obbligazione tributaria, della società e dei suoi soci, in relazione ai redditi conseguiti dalla società. Non hanno quindi rilevanza fiscale le usuali differenze tra il reddito dichiarato dalla società e i flussi finanziari attribuiti ai soci a titolo di riparto degli utili, salvo che con riferimento al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella società semplice.

### Il regime di trasparenza fiscale della società semplice

Le **società semplici**, in quanto società di persone, con riferimento ai redditi che conseguono sono caratterizzate dal **regime della trasparenza**. È la società che consegue i redditi, è la società che determina il reddito imponibile, le **imposte su tali redditi sono tuttavia assolte direttamente dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili**, soci ai quali viene direttamente imputato il reddito imponibile determinato dalla società, indipendentemente dalla effettiva percezione. Questo particolare regime imponibile presenta peculiarità e motivi di interesse che meritano di essere approfonditi.

L'art. 5 comma 1 del TUIR dispone infatti che i redditi delle società di persone residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili<sup>1</sup>. Se **le quote di partecipazione agli utili non sono definite nel contratto sociale si presumono proporzionali ai conferimenti**, ovvero paritetiche se anche il valore dei conferimenti non è determinato.

Sulla **portata e sul significato del principio di trasparenza** si è soffermata la Corte Costituzionale, Sent. 17 settembre 2020, n. 201, la quale ha affermato che “le società di persone residenti e gli enti ad esse assimilati non costituiscono un autonomo soggetto passivo d'imposta, ma sono assunti alla stregua di centri di riferimento per la determinazione del reddito, che viene attribuito ai soci al termine dell'esercizio e in base

---

1. Ai fini delle imposte sui redditi sono equiparate alla società semplice anche le società di fatto

quando hanno per oggetto l'esercizio di un'attività non commerciale.

alle rispettive quote di partecipazione agli utili” e inoltre che “[i]n base a tale scelta legislativa il presupposto di imposta si realizza, quindi, in capo ai soci e non alla società che, considerata “trasparente”, diventa uno “schermo” dietro il quale i primi esercitano collettivamente un’attività economica. Infatti, in forza dell’imputazione al socio del reddito di partecipazione pro quota, indipendentemente dall’effettiva percezione, il socio medesimo diventa l’unico soggetto passivo dell’imposta personale, avendo in realtà dichiarato un reddito proprio ancorché il presupposto dell’imposizione si verifichi unitariamente presso l’ente collettivo che lo produce e lo dichiara”.

**Il principio della trasparenza oltre che ai redditi si applica anche alle ritenute, alle detrazioni ed i crediti d’imposta**, che vengono trasferiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili così come stabilite dall’atto costitutivo (art. 15, comma 3, art. 22, comma 1, e art. 165, comma 9, TUIR).

Dal principio di trasparenza discende altresì che **sono imputabili ai soci anche le sanzioni tributarie dovute in caso di accertamento e conseguente rettifica dei redditi conseguiti dalla società semplice**. Infatti, nonostante la società semplice, come previsto dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 6 e 40, comma 2, sia un autonomo soggetto ai fini della dichiarazione dei redditi e dell’accertamento, essa è priva di soggettività passiva ai fini del versamento delle imposte (e delle eventuali sanzioni), che sono dovute dai soci in applicazione del richiamato principio di trasparenza. Tale principio implica infatti una **presunzione assoluta di distribuzione dell’utile dell’esercizio** con la conseguenza che, in caso di rettifica del reddito della società, l’effetto è imputabile automaticamente al socio che dovrà versare le maggiori imposte e relative sanzioni.

La **portata del principio di trasparenza** è stata esaminata anche nella **Cass. 2 agosto 2002, n. 11569**, dove è stato affermato che “Il presupposto d’imposta è costituito dal reddito prodotto dalla società e la relativa obbligazione tributaria ricade su ciascun socio. Questi sono tenuti al pagamento dell’imposta non perché hanno percepito la quota di spettanza, ma per il loro status di soci, in quanto beneficiano dell’incremento di ricchezza della “loro” società. Il momento materiale della “percezione” non incide sul momento della nascita della obbligazione tributaria che, invece, nasce in capo al socio nel momento stesso in cui emerge la “nuova ricchezza”, patrimonio comune degli associati”.

Nel caso della **società semplice il generale principio della trasparenza** che caratterizza le società di persone **trova una limitazione** con riferimento **al trasferimento delle perdite**. L’art. 8 del TUIR prevede infatti che le perdite delle società di persone ed enti equiparati siano trasferibili ai soci solo qualora derivanti da attività commerciale o professionale. Il secondo comma di tale articolo prevede infatti che “Le perdite delle società in nome

collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

Dato che la società semplice non svolge attività commerciale, ne consegue quindi che se la **società realizza perdite derivanti**, ad esempio, **da minusvalenze su cessione di immobili, tali perdite non sono trasferibili ai soci e quindi non assumono rilevanza fiscale**, così come se le stesse fossero realizzate direttamente dagli stessi soci persone fisiche.

Una **ulteriore deroga** al principio di imputazione per trasparenza si ha **per i redditi esenti** ovvero **soggetti a imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo d'imposta**, come nel seguito esposto.

In sostanza, ai fini tributari la società semplice è considerata un autonomo centro di imputazione di attività e fatti giuridicamente rilevanti da cui conseguono fattispecie impositive, la cui base imponibile va conteggiata in capo alla società semplice e da quest'ultima dichiarata, senza che tuttavia ricada sulla società l'obbligo di versamento delle imposte, che ricade invece sui singoli soci.

### I flussi reddituali in uscita dalla società semplice

Una **conseguenza del regime della trasparenza** è rappresentata dal fatto che la **distribuzione ai soci degli utili realizzati dalla società semplice è irrilevante dal punto di vista fiscale**. Poiché gli utili della società semplice sono già stati per intero tassati in capo ai soci in regime di trasparenza, che tali utili siano trattenuti all'interno della società ovvero distribuiti ai soci è un fatto fiscalmente irrilevante.

In merito si deve tenere presente che il **reddito imponibile della società è fisiologicamente diverso dal suo utile civilistico**, per i diversi criteri di determinazione e di rilevanza delle varie tipologie di proventi. Si pensi, ad esempio, alla plusvalenza civilistica che la società semplice realizzi sulla cessione di un immobile, plusvalenza che può essere priva di rilevanza fiscale se tale immobile è stato di proprietà della società per più di cinque anni (art. 67 comma 1, lett. b) del TUIR).

In una simile ipotesi, assumendo che la vendita sia avvenuta il 1° giorno del periodo d'imposta e che non sia stato conseguito alcun ulteriore reddito, si ha una società semplice il cui rendiconto espone un utile (pari alla plusvalenza realizzata) mentre il suo reddito imponibile è nullo, in quanto la plusvalenza su di un immobile il cui possesso è stato ultra quinquennale non concorre a formare il reddito imponibile. Oggetto di distribuzione ai soci sarà quindi un utile superiore al reddito imponibile della società.

Orbene, il presupposto di trasparenza della società fa sì che **non hanno rilevanza fiscale, né in capo alla società né in capo ai soci, le differenze tra il reddito dichiarato dalla società e i flussi finanziari attribuiti ai soci a titolo di riparto degli utili**. La corretta determinazione del reddito imponibile in capo alla società, secondo le regole ad essa applicabili, e la sua imputazione ai soci con il meccanismo della trasparenza fiscale esauriscono ogni obbligazione tributaria, della società e dei suoi soci in relazione ai redditi conseguiti dalla società.

In merito l'**Agenzia delle Entrate**<sup>2</sup> ha avuto modo di chiarire che non assumono rilievo “le eventuali attribuzioni di importi – opportunamente documentate – che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo della società semplice perché esenti, o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta” ed inoltre che non assume rilievo neanche la distribuzione di somme derivanti “da redditi che non sono imponibili in capo alla società”.

La stessa Agenzia ha inoltre correttamente precisato che la “distinzione tra il momento dell’assoggettamento ad imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive distribuzioni di redditi già tassati non assumono rilevanza ai fini impositivi”<sup>3</sup>.

### **La rilevanza degli utili distribuiti sul costo fiscale della partecipazione per i soci della società semplice**

**I flussi finanziari tra la società semplice ed i suoi soci** a titolo di riparto degli utili realizzati hanno rilevanza anche ai fini del costo fiscale della partecipazione riconosciuto in capo ai soci.

In linea generale il costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è pari alla somma del costo di acquisto della stessa e degli apporti a titolo di capitale di rischio effettuati dal socio alla società, quali a titolo esemplificativo aumenti di capitale sociale, soprapprezzi di emissione quote, versamenti soci in conto capitale o a copertura perdite, ecc.

Nel caso di **acquisto per successione o donazione**, si assume come costo, rispettivamente:

- › **il valore definito** o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, con l’eccezione dei titoli esenti da tale imposta per i quali rileva il valore normale alla data di apertura della successione;

2. R.I. 8 ottobre 2021 n. 689, Agenzia delle Entrate.

3. R.I. 28 ottobre 2021, n. 754, Agenzia delle Entrate.

› il **costo fiscalmente riconosciuto** in capo al donante;  
in entrambi i casi incrementati dell'imposta di successione e donazione (art. 68, comma 6, del TUIR) nonché, ovviamente, degli ulteriori apporti di capitale di rischio effettuati dall'erede o donatario.

Lo stesso art. 68, sesto comma, del TUIR, inoltre, prevede che per le partecipazioni in società di persone il costo fiscalmente riconosciuto in capo ai soci è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio per trasparenza<sup>4</sup> e dal costo si scomputano gli utili distribuiti al socio.

In merito l'**Agenzia delle Entrate**<sup>5</sup> ha chiarito che “[l]imitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci (...) le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (cfr. articolo 68, comma 6, del Tuir)”, seppur nei soli limiti dell'incremento di costo corrispondente al reddito imponibile già dichiarato dalla società e imputato ai soci; tali distribuzioni “rappresentino mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi”.

Con riferimento alla **riduzione del costo della partecipazione** a fronte della distribuzione di utili ai soci, tale riduzione rileva quindi esclusivamente nei limiti del previo incremento di costo delle medesime partecipazioni corrispondente al reddito imponibile dichiarato dalla società e imputato ai soci. Non rilevano pertanto a riduzione del costo delle partecipazioni le eventuali distribuzioni di utili civilistici maggiori del reddito imponibile maturato in capo alla società. Si pensi al caso, già prima richiamato, di una plusvalenza realizzata su di un immobile detenuto da oltre cinque anni, in quanto tale fiscalmente non soggetta ad imposizione.

Si ipotizzi il seguente caso:

- › apporto iniziale dei soci: 100,
- › esercizio 1, reddito imponibile 10, utile civilistico 10,
- › esercizio 2, reddito imponibile 0, utile civilistico 10 (conseguito mediante redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta),
- › nel corso dell'esercizio 3 la società eroga ai soci 20 di utile maturato nei primi due esercizi.

Il costo fiscale delle partecipazioni complessivamente detenute dai soci varia come segue:

---

4. Inclusi, si ritiene, gli utili attribuiti per “trasparenza istantanea” ai sensi dell'art. 32-*quater* del DL n. 124/2019, conseguenti a

dividendi percepiti dalla società semplice.  
5. R.l. 28 ottobre 2021, n. 754, Agenzia delle Entrate.

Apporto iniziale dei soci		+ 100
Esercizio 1, reddito imputato per trasparenza	+ 10	
Esercizio 2, reddito imputato per trasparenza	0	
Totale incremento costo partecipazioni per reddito imputato per trasparenza		+10
Distribuzione utili nel corso dell'esercizio 3	- 20	
Distribuzione di utili rilevante a riduzione del costo della partecipazione		-10
Costo fiscale della partecipazione dopo la distribuzione degli utili		+ 100

In merito alla **rilevanza dei redditi realizzati dalle società esenti**, soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, ai fini della determinazione del costo della partecipazione in capo al socio, si registrano due pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate che, a parere di chi scrive, sono solo apparentemente contrastanti.

Con la **R.I. 8 ottobre 2021 n. 689** l'Agenzia ha infatti affermato che la distribuzione ai soci di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva non incide sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, mentre con la successiva **R.I. 8 ottobre 2021 n. 691**, ha affermato che ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta in una società semplice, rilevante ai fini dell'art. 68 o dell'art. 20 *bis* del TUIR, ad incremento del costo della partecipazione devono essere considerati anche la quota parte dei redditi esenti, soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, realizzati dalla società.

Si ritengono in verità **corretti e non tra loro in contrasto entrambi tali pronunciamenti**. Si ritiene, infatti, che la R.I. n. 689 faccia implicito riferimento al disposto del comma 6 dell'art. 68 del TUIR, secondo il quale la ripartizione di utili ai soci riduce il costo fiscale della partecipazione "fino a concorrenza dei redditi già imputati" cioè dei redditi fiscalmente rilevanti traslati, per il meccanismo della trasparenza, nella base imponibile dei soci; poiché i redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte realizzati dalla società non sono stati "imputati" ai soci, è corretto affermare che la loro distribuzione non incide sul costo della partecipazione.

Al tempo stesso si pone il problema di evitare la doppia imposizione della stessa fattispecie reddituale, caso che si può presentare nell'ipotesi, ad esempio, in cui si ceda la partecipazione in una società semplice che abbia realizzato redditi soggetti ad imposizione sostitutiva. Se degli stessi non si tiene conto ai fini del costo della partecipazione, la tassazione della plusvalenza realizzata sulla partecipazione (che si determina

tenendo conto anche di tali utili accantonati) comporterebbe la duplice imposizione degli stessi, che hanno già scontato l'imposizione sostitutiva. Da qui la correttezza della R.I. n. 691, la quale afferma che, ai soli fini dell'art. 68 (*capital gain*) o dell'art. 20 *bis* (recesso o liquidazione della quota) del TUIR, bisogna considerare tali redditi ad incremento del costo della partecipazione.

Si pone, in verità, anche il problema dei redditi esclusi da imposizione (ad esempio le plusvalenze realizzate su immobili posseduti da oltre cinque anni) e di quelli solo civilistici in quanto il costo fiscale del bene era superiore al valore civilistico. Tali fattispecie non sono considerate né dalla norma né dall'Agenzia delle Entrate. Anche se si ritiene che di tali redditi si dovrebbe tenere parimenti conto ad incremento del costo fiscale della partecipazione in ipotesi realizzative della stessa, nel silenzio della norma e della Prassi dal punto di vista operativo è preferibile addivenire alla distribuzione degli utili così formati prima di cedere la partecipazione nella società semplice, in modo da evitare che la plusvalenza realizzata sia influenzata anche da tale tipologia di redditi accantonati.

Dall'insieme delle regole disciplinanti la distribuzione delle risorse della società semplice sopra delineate consegue la rilevanza che, per tali società, ha la redazione del rendiconto annuale e il mantenimento di un adeguato impianto contabile. È interesse dei soci, infatti, poter fornire la prova documentale che le somme loro attribuite in eccesso rispetto ai redditi imponibili maturati conseguono al realizzo di proventi che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo della società semplice perché esenti, assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta.

*Pubblicato online il 21 giugno 2023*

---

**L'autore  
di questo articolo**

---

**ANDREA VASAPOLLI**

Dottore Commercialista in Milano e Torino, name partner di Vasapoli & Associati, esperto de "Il Sole 24 Ore". È *Full member* della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il trust in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.